



Comune di Spinoso

Provincia di Potenza

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 1085 DEL 28/02/2015


N. 000019 del 25/02/2015

REGISTRO GENERALE N. 000063 DEL 25/02/2015

Il sottoscritto DE STEFANO GIUSEPPINA, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

**Il Responsabile del procedimento
DE STEFANO GIUSEPPINA**

Giuseppe De Stefano



OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA CASA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z551367819.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, "a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato", responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio "tutti i procedimenti ad eccezione:omissis.....", nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

VISTO l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale recita testualmente ".....**OMISSIS**.....
Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale."

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

PREMESSO che a seguito della manutenzione straordinaria della casa Comunale per il contenimento energetico, l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento è stata trasformata da gasolio a gas metano;

VISTA la convenzione tra il Comune di Spinoso e il Consorzio Emiliano Romagnolo (realizzatore e gestore dell'impianto di distribuzione del gas metano sul territorio comunale) registrata al rep. N. 421 il 18/12/2003, che all'art. 9 prevede allacci gratuiti di tutte le utenze degli edifici comunali;

CONSIDERATO che:

- la convenzione GAS NATURALE 7 lotto 6 reperibile sulla piattaforma CONSIP è sottoscritta da "ESTRA ENERGIE srl" con sede a Siena;
- il quantitativo minimo ordinabile è di 5000 smc/annui;
- la tipologia di contratto è somministrazione;
- ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione è tenuta ad inviare al fornitore, anche contestualmente all'Ordinativo di Fornitura, la documentazione attestante lo svincolo dal precedente Fornitore di gas naturale (disdetta, recesso o stralcio del contratto in scadenza da cui risulti la data di cessazione della fornitura in essere);
- la casa comunale è priva di contatore perché non è stata mai allacciata alla rete di distribuzione del gas metano;
- per poter attivare la convenzione di cui innanzi è necessario possedere la matricola del contatore interessato;

DATO ATTO, pertanto, che si rende imprescindibile la sottoscrizione del contratto di fornitura di gas metano con un distributore di zona al fine di poter installare il contatore indispensabile per la eventuale futura attivazione della convenzione di cui innanzi;

DATO ATTO che la COSVIM Energia s.r.l. s.u.-P.Iva 01541700769- con sede in POTENZA alla Via Del Seminario Maggiore n. 117 è attuale fornitore di gas alla scuola materna ed agli spogliatoi del campo di calcio del Comune;

VISTA la convenzione per la gestione associata degli acquisti di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art 33 comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, che disciplina all' art. 1 comma 5 lett. f, le procedure mediante cottimo fiduciario e all' art 9, gli affidamenti per importi inferiori a 40.000 euro;

VISTA la nomina del Sig. ROBORTELLA Giovanni -responsabile di servizi- a componente della Centrale Unica di Committenza di cui alla convenzione innanzi citata in data 23 febbraio 2015;

DATO ATTO che:

-la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali è stato fissato al 31 marzo 2015 con decreto del Ministero Dell'Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014;

-fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 possono essere attivate spese nel rigido rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1) dell'art. 163 del D.L.vo. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-che trattasi di spese non differibili ed indispensabili per garantire i servizi istituzionali dell'Ente;

VISTO l'art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, che consente l'affidamento diretto ad un soggetto idoneo per i servizi e forniture d'importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO il del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 21/10/2008 (esecutiva a termini di legge);

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI i riferimenti normativi ed interpretativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici ed in particolare la legge 136 del 13 agosto 2010, le determine n. 8 e 10/2010 e n. 4/2011 dell'A.V.C.P. e il d.l. 187/2010 convertito nella L. 217/2010;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti per la pubblica amministrazione deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, contenente il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente;

VISTO lo schema di contratto ("allegato A") all'uopo predisposto;

RITENUTO procedere all'affidamento della fornitura per la somministrazione di gas naturale per la casa comunale di Spinoso, in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 13 comma 4 lett. e) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate:

1. Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

Il fine da perseguire consiste fornitura per la somministrazione di gas naturale presso la casa comunale;

L'oggetto consiste nell'affidamento, della suddetta fornitura, in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia alla COSVIM Energia srl con sede in Potenza alla Via Seminario Maggiore n. 117;

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal documento allegato "A", che contiene le seguenti indicazioni: descrizione del servizio, condizioni economiche, le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento e le clausole essenziali.

Il contraente è stato individuato mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 13 lettera 4 comma e) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

2. Di approvare, come in effetti si approva con il presente atto, lo schema di contratto (allegato "A") all'uopo predisposto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di affidare, come in effetti si affida con il presente atto, alla COSVIM Energia srl con sede in Potenza alla Via Seminario Maggiore n. 117 – P IVA 01541700769, in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 13 comma 4 lett. e) del regolamento comunale per i lavori, la fornitura per la somministrazione di gas naturale presso la casa comunale di Spinoso.

4. Di impegnare, come in effetti si impegna con il presente atto, in favore della COSVIM Energia srl con sede in Potenza alla Via Seminario Maggiore n. 117 – P. IVA 01541700769, la somma complessiva di € 400,00 per le motivazioni sopradette e di cui al punto 3 con imputazione della spesa all'INTERVENTO 1.01.02.03 cap. 421 (Codice Siope 1318) (CIG Z551367819) bilancio corrente esercizio;

Il Responsabile del Procedimento
(Giuseppina De Stefano)

Giuseppina De Stefano



Il Responsabile di Servizi
-componente della C.U.C.-
(Robertella Giovanni)

Robertella Giovanni

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/200, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
-componente della C.U.C.-
(Robertella Giovanni)

Robertella Giovanni


Si attesta la pubblicazione del presente contratto reperibile sul sito www.comune.spinoso.pz.it amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
-componente della C.U.C.-
(Robertella Giovanni)



Robertella Giovanni





CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE SUL MERCATO LIBERO tra
COSVIM ENERGIA S.r.l. con sede in Potenza alla Via del Seminario Maggiore, 117 / C.F. e P.IVA 01541700769 e il CLIENTE

Contratto n° Attivazione della fornitura soggetta a Deliberazione 40/14

Misuratore G4	Codice Anagrafico	NUMERO CLIENTE	Delivery Point
Ragione Sociale		Codice Fiscale - Partita Iva	
Sede legale		Telefono	
Legale Rappresentante		Importo Deposito Cauzionale € 0.00	

In qualità di [OBBLIGATORIO]: proprietario, titolare di regolare contratto di fitto, titolare di altro diritto sull'immobile

Ubicazione Fornitura		
Uso Merceologico e Tipologia utenza T3 - Enti/Collettività/Pubblici	Portata richiesta (max) Kcal/h	Portata max mc/h
Categoria d'Uso AEEG	Classe Prelievo AEEG	Prof. Prelievo Std
Indirizzo di recapito delle bollette		

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 ha introdotto delle novità in materia di liberalizzazione del settore del gas e che dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei e possono stipulare contratti di fornitura gas metano con società di vendita e di esercitarne il diritto;
- A seguito dell'emanazione del codice di condotta commerciale, adottato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera n. 126/04, la Cosvim Energia S.r.l. vuole, in modo trasparente e nel rispetto del principio di non discriminazione, offrire ulteriori garanzie a beneficio del Cliente finale;
 - Il Cliente come sopra identificato ha chiesto alla Cosvim Energia S.r.l. di usufruire della fornitura del gas presso l'impianto sopra descritto e dei servizi offerti dalla citata Società e che pertanto con la sottoscrizione del presente contratto conferma i dati comunicati così come riportati nel riquadro precedente;
 - Il Cliente, consapevole delle novità introdotte dal D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 in materia di liberalizzazione del settore del gas, dichiara di:
 - a) essere "cliente idoneo", ovvero di essere persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del predetto decreto, di stipulare contratti di fornitura gas metano con società di vendita e di esercitarne il diritto;
 - b) impegnare il gas per l'uso sopra indicato e meglio precisato nel contratto;
 - c) Essere a conoscenza che da tale uso e dalla propria categoria cliente derivano le condizioni fiscali applicate, come esplicitate in sede di offerta contrattuale e nell'art. 13 del contratto, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Condotta Commerciale approvato con delibera dell'AEEG n. 126/04 (di seguito: delibera n. 126/04);
 - d) Essere a conoscenza del fatto che a far tempo dal 1° gennaio 2003 il mercato della vendita di gas naturale è libero e tutti i clienti finali sono "clienti idonei";
 - e) Essere a conoscenza della propria qualità di "cliente idoneo" ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 164/2000 che le pari danno atto di conoscere;
 - f) Conoscere ed accettare le norme riportate nel presente contratto di somministrazione di gas;
 - g) Conoscere le Delibere nn. 47/00, 229/01 207/02, 217/02 e 221/02, 138/03 e 126/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e di prendere visione degli impegni che il Venditore assume nei suoi confronti;
 - h) Essere a conoscenza che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Venditore nel caso in cui il Distributore impedisca al primo l'accesso alla rete ovvero nel caso in cui nella rete esistente non vi siano sufficienti capacità per il vettoriamento del gas da fornire;
 - i) Essere a conoscenza che l'avvio dell'esecuzione del contratto avviene, in condizioni ordinarie, entro tre giorni dalla stipulazione del medesimo;
 - j) Accettare, in caso di pagamento delle fatture oltre il termine di scadenza, l'applicazione di un interesse di mora;
 - k) Aver ricevuto tutte le informazioni previste dall'art. 10 dal codice di condotta commerciale adottato con delibera n. 126/04;
 - l) di essere al corrente che l'esercente è la società di vendita con ragione sociale COSVIM ENERGIA S.r.l., avente sede in Potenza;
 - m) di essere consapevole delle condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2004 dell'AEEG n. 138/03 (oggi confluita nel c.d. "servizio di tutela"), che dichiara di conoscere;
 - n) di essere informato dei livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente ai sensi della vigente disciplina in materia e, in particolare, ai sensi della delibera dell'AEEG n. 47/00. A tale riguardo, dichiara di essere informato dei livelli di qualità specifici e generali definiti in particolare dall'esercente e di essere consapevole del diritto ad ottenere gli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa in caso di mancato rispetto di tali livelli di competenza dell'esercente e di quelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente;

o) di conoscere e accettare le modalità e i tempi di avvio e di esecuzione del contratto, come meglio definiti anche nello stesso e di accettare altresì gli adempimenti ivi prescritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - DISCIPLINA DELLE PREMESSE E AVVIO DELLA FORNITURA

Le premesse, le comunicazioni, gli impegni e le dichiarazioni contenute nella richiesta di fornitura allegata al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. Chi intenda ottenere la fornitura del gas deve rivolgere domanda al Venditore. Il Venditore si riserva unilateralmente e a proprio insindacabile giudizio, fino al momento dell'avvenuta attivazione, il diritto di non procedere all'esecuzione del presente contratto, dandone relativa comunicazione scritta al cliente finale sottoscrittore. Il Venditore si riserva il diritto di fornire il gas, nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che:

- a) esista già la tubazione stradale nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatto richiesta o vi siano le condizioni per realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale e il Comune nonché ai sensi del D.Lgs 164/2000. In quest'ultimo caso la fornitura sarà attivata solo una volta realizzata la tubazione stradale da parte del Distributore locale, del Comune ovvero dello stesso Cliente e sempre che ricorrano le condizioni di cui ai successivi punti;
- b) esista già l'allacciamento della rete di distribuzione locale al fabbricato, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione di gas avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione al Venditore;
- c) il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore, fermo restando l'obbligo a carico dello stesso cliente di provvedere a sua cura e spese, su indicazione del Distributore, a tutte le opere, propedeutiche e complementari, necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo, se non comprese nella quota forfettizzata. Il mancato pagamento del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che alcuna pretesa possa essere avanzata per tale ragione dal Cliente nei confronti del Venditore;
- d) il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile, e se del Caso dalle Pubbliche Autorità competenti o da Terzi privati per servizi di passaggio, l'autorizzazione per l'esecuzione dell'allacciamento, qualora esso sia da posare e si renda disponibile a consegnarla ove richiesta dal Distributore e/o dal Venditore;
- e) il richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abitabilità e/o agibilità, nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle documentazioni di cui al successivo articolo 3. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione automatica del presente contratto senza che nulla possa essere ad alcun titolo preteso nei confronti del Venditore.

Fermo restando le condizioni di cui ai punti che precedono, la stipula del presente contratto comporta l'avvio del servizio gas nei tempi e con le modalità conformi a quanto previsto dai Livelli di qualità commerciale di cui alla normativa di settore, nonché al precedente punto b) salvo specifico e diverso accordo con il Cliente, e il versamento da parte del Cliente di una somma a titolo di deposito cauzionale e degli importi comunque richiesti ai sensi del presente contratto. Tale importo sarà conguagliabile con l'ultima fattura.

ART. 2 - IMPIANTI, COMPETENZA E RESPONSABILITÀ

Ai fini del presente contratto, ferme restando le definizioni tutte di cui al D.Lgs 164/2000, si applicano le seguenti definizioni:

Tubazione stradale: Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla cabina di prelievo, riduzione e misura del Distributore locale, portano il gas all'impianto esteso all'abitazione del Cliente. La tubazione stradale è realizzata, nel rispetto delle norme vigenti a cura del Distributore o del Comune che ne rimane responsabile in via esclusiva, ne effettua le manutenzioni e può provvedere, previa comunicazione al cliente e al Venditore, alle necessarie

modifiche, ivi compresi gli allacciamenti ed altri utenti. Sono a carico del cliente tutte le spese per gli impianti a partire dal rubinetto di presa sul misuratore da corrispondersi al Distributore.

Impianto esterno: Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il contatore (questo escluso) costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente e da realizzarsi da parte del Distributore. **Contatore:** Per contatore si intende lo strumento di misurazione di volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato presso il Cliente: il contatore è munito del contrassegno di avvenuta verifica da parte dell'autorità competente.

Impianto di derivazione di utenza: L'impianto di derivazione di utenza è costituito dall'impianto esterno, dal contatore e dall'elemento di raccordo tra il contatore e l'impianto interno.

Punto di consegna: il punto di consegna è il punto in cui il Venditore mette a disposizione il gas al Cliente, e si identifica con il confine tra l'impianto di derivazione di utenza e l'impianto interno.

Impianto interno: per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal punto di consegna agli apparecchi di utilizzazione. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono a totale carico e sotto l'esclusiva responsabilità del Cliente.

ART. 3 - RESPONSABILITA' RELATIVE ALL'IMPIANTO

L'attivazione della fornitura dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest'ultimo del certificato di conformità dell'impianto come previsto dalla legge 46/90, e del rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 nonché di ogni altra normativa di settore vigente. Il Cliente finale, pertanto, dovrà fornire la documentazione necessaria, prevista dalla delibera dell'AEEG n. 40/04, al Distributore ovvero al Venditore qualora questi sia a ciò autorizzato dallo stesso Distributore. In quest'ultimo caso il Venditore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

ART. 4 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Il gas viene fatturato dal Venditore in applicazione delle normative tariffarie rappresentate dall'art. 5 della deliberazione AEEG n. 229/01 e fiscali vigenti, nonché ai sensi di quanto disposto al successivo art. 13, con addebito dei tributi che la legge pone a carico del Cliente nonché con addebito degli eventuali contributi dovuti al Distributore e che quest'ultimo ha autorizzato il venditore a riscuotere nel proprio interesse. Il Venditore provvede alla fatturazione dei consumi e degli altri importi dovuti con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale a seconda dei livelli di consumo del Cliente. Le relative modalità, indicate nei livelli di qualità commerciale, sono di seguito sinteticamente riassunte:

- per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la fatturazione è almeno quadrimestrale;
- per i clienti con consumi maggiori di 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;

- per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Il Cliente è tenuto al pagamento della fattura entro il termine di scadenza ivi specificato, presso l'ufficio indicato dal Venditore o presso gli sportelli bancari o postali operanti nel territorio comunale ed indicati dal medesimo.

Modalità di pagamento generali sono: bonifico bancario con valuta fissa a favore di Cosvim Energia S.r.l., corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso l'Azienda di Credito BANCA POPOLARE di PUGLIA e BASILICATA, sul c/c IBAN n° IT34A05385891000000001811, intestato a Cosvim Energia S.r.l., ovvero versamento su conto corrente postale, anche utilizzando il bollettino prestampato allegato alla fattura. In caso di ritardo al pagamento delle fatture, a Cosvim Energia, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 (pari al saggio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze maggiorato di sette punti percentuali) in caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di diffidare o sospendere i pagamenti salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. Se l'inadempienza si protrae, il cliente riceverà un sollecito di pagamento in forma scritta contenente l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento. Il perdurare dell'inadempienza, fatto salvo il diritto del Venditore di dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto, comporterà comunque la sospensione, per il tramite del Distributore cui sarà data specifica disposizione in tal senso dal venditore, della fornitura del gas nei termini e con le modalità indicate nel sollecito, salva ogni altra azione per il recupero del credito oltre all'addebito delle spese sostenute per la gestione dell'incasso.

Condizioni particolari: La fatturazione dei consumi avverrà a cadenza mensile e il termine di scadenza per il pagamento delle fatture è concordato a 60 gg dalla data di emissione.

ART. 5 - GARANZIE

Il Cliente è tenuto a versare al Venditore un deposito cauzionale non fruttifero per l'importo previsto dalla disciplina di settore in relazione alle classi di consumo. Il versamento del deposito cauzionale avviene, a scelta del venditore, al momento della stipulazione del presente contratto ovvero, successivamente, con la prima fattura utile. In tale ultimo caso la fattura evidenzierà analiticamente tale voce. E' facoltà del Venditore rinunciare all'addebito del Deposito Cauzionale, in base alla particolare Offerta commerciale prodotta nei confronti del Cliente Finale. In caso di mancato pagamento della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, il Venditore inoltrerà al Cliente un sollecito di pagamento in forma scritta contenente l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il versamento del deposito stesso. Decorso inutilmente tale termine, e fatto salvo il diritto del Venditore di dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto, il Venditore procederà comunque a chiedere al Distributore la sospensione della fornitura, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente. Qualora il Cliente adottasse, quale forma di pagamento, la domiciliazione bancaria, potrà essere esonerato dal versare il deposito cauzionale ovvero, qualora il Cliente adottasse tale metodo di pagamento nel corso del rapporto contrattuale, egli potrà essere rimborsato dell'eventuale importo versato a titolo di cauzione, maggiorato degli interessi legali, nella prima bolletta utile e comunque successiva al ricevimento dell'autorizzazione alla domiciliazione. La domiciliazione può essere considerata forma di garanzia per i clienti con consumi complessivi fino a 5.000 mc/anno. In caso di disdetta contrattuale, il deposito cauzionale sarà restituito, entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, automaticamente in occasione dell'ultima fatturazione emessa sull'utenza, salvo conguagli, maggiorato degli interessi legali. Per ottenere la restituzione non è necessario presentare alcun documento attestante l'avvenuto pagamento. Su esplicita richiesta da parte del Fornitore, qualora ne ricorrano i motivi, in presenza di situazione di ritardo nei pagamenti o a seguito di verifica di affidabilità da parte del Venditore, il Cliente (non domestico) è tenuto a costituire prima dell'inizio della somministrazione, ovvero entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta prodotta in un qualsiasi momento della fornitura, una fidejussione bancaria contenente la clausola di escussione "a prima richiesta", rilasciata da un Istituto di credito di primaria importanza, per un importo calcolato su un quadrimestre di consumo medio. Tale cifra dovrà essere successivamente adeguata su eventuale indicazione da parte del Fornitore, al variare del profilo di consumo associato all'utenza.

ART. 6 - MISURA DEL GAS E RELATIVE APPARECCHIATURE

Il Cliente è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di misura nel punto di riconsegna in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità e in conformità a quanto

disposto dal Distributore con le condizioni di accesso (codice di rete) che le parti danno atto di conoscere nonché in conformità a quanto disposto nella deliberazione AEEG n. 138/04. Ai fini del presente contratto le parti concordano di assumere come validi i dati di misura che il Distributore provvederà mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o quadrimestralmente a riportare in appositi verbali e a comunicare al Venditore, che faranno stato e avranno valenza fiscale e legale fino a che non sarà accertata la loro erroneità. In caso di accordo tra Venditore e Distributore tale attività verrà svolta dal Venditore. Il Venditore, il Distributore ed eventuali loro incaricati, oltre che su richiesta del Cliente nei termini stabiliti dalla vigente disciplina, hanno diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica delle strumentazioni e/o delle operazioni di misura, anche a garanzia della correttezza di tale operazione. L'esito negativo dell'accesso e del tentativo di lettura produce le conseguenze di cui al successivo art. 9. In caso di contestazioni relative alla misura, il Cliente ne darà comunicazione al Venditore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. In relazione alle disposizioni della delibera n. 229/01 dell'AEEG, il Venditore si impegna ad acquisire, con le modalità di cui sopra, il seguente numero minimo di rilevazioni del contatore:

- almeno una rilevazione all'anno per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno;
- almeno una rilevazione ogni sei mesi per i Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
- almeno una rilevazione al mese per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Il numero di letture indicato sopra sarà effettuato solo se il contatore del Cliente è collocato in posizione accessibile, anche senza la presenza del Cliente o di altra persona da questi incaricata a presiedere tali compiti. Il Cliente viene informato sui documenti di fatturazione circa l'esito negativo del tentativo di lettura e la sue cause: la fatturazione conseguente presenta un calcolo stimato del consumo relativo al periodo in base allo storico consumi dell'utenza o, in mancanza di dati, alle potenzialità dell'impianto. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il cliente ometta di informare prontamente il Venditore dell'arresto o del non regolare funzionamento del misuratore, il consumo del gas durante tale periodo verrà addebitato in misura corrispondente al consumo dello stesso periodo dell'anno precedente qualora, da apposita verifica, emerga che le potenzialità installate non siano state variate. Qualora le potenzialità installate risultassero variate ovvero il Cliente avesse stipulato il contratto da meno di un anno, il consumo sarà calcolato in rapporto alle potenzialità accertate. In ogni caso, qualora il conguaglio dei volumi generi obblighi tributari in capo al Venditore, i tempi di prescrizione dei crediti saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale e il Cliente, con la stipula del presente contratto, riconosce che nulla avrà più a pretendere una volta decorso inutilmente tale termine. Per il conguaglio dell'errore il Venditore emetterà note di accredito o fatture.

ART. 7 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA GAS E SUBAFFITTO

Nel caso di cessazione del consumo o subaffitto del locale e del rispettivo impianto, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione al Venditore per la verifica della lettura e per l'arresto del misuratore; in caso contrario il Cliente resterà responsabile nei confronti del Venditore dei consumi effettuati e di ogni altro aspetto per il quale sia ordinariamente responsabile ai sensi del presente contratto e della richiesta di fornitura. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, il Venditore, fermo restando ogni diritto ed azione a tutela dei propri interessi può, a sua scelta, dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto.

ART. 8 - NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEL GAS METANO

Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato, rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche e integrazioni. In caso di odore di gas non dovrà accendere luci ma aprire la finestra e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del contatore. Il Venditore non potrà essere in alcun modo responsabile degli incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il Cliente.

ART. 9 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Nel rispetto di quanto disposto agli articoli 4 e 5, e ferma la facoltà unilaterale del Venditore di dichiarare comunque espressamente risolto il presente contratto al verificarsi dei casi di seguito illustrati ai punti a), b) e c), il Venditore potrà comunque sospendere la fornitura del gas, inoltrando apposita richiesta in tal senso al Distributore, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere e della conseguenza del mancato adempimento, nei seguenti casi:

- qualora il Cliente non ottemperasse all'obbligo del pagamento degli importi dovuti;
- qualora il Cliente impedisse o ostacolasse gli incaricati del Venditore e del Distributore nel libero accesso ai locali per la verifica del contatore o per l'ispezione dell'impianto in qualsiasi momento questa venisse effettuata;
- qualora il Cliente non fornisse la dichiarazione di conformità dell'impianto ovvero questo fosse giudicato non più a norma dalle competenti autorità a prescindere dai verificarsi di situazioni di pericolo o di incidenti gravi. Fermo restando il diritto del Venditore di avvalersi comunque della presente clausola risolutiva espressa e di dichiarare pertanto risolto il presente contratto al verificarsi degli inadempimenti di seguito illustrati, la sospensione del servizio avverrà invece senza alcun preavviso qualora da parte degli incaricati del Venditore ovvero del Distributore si riscontrasse la rottura dei sigilli dei contatori, la manomissione dei contatori stessi, la sottrazione di gas non misurato, l'uso degli impianti in maniera non conforme al contratto, ovvero ancora si riscontrasse: a) l'utilizzo della fornitura da parte di soggetti terzi rispetto al Cliente titolare e non da questi autorizzati, per qualsivoglia ragione, incluso il decesso del titolare della fornitura non seguito da stipulazione di un nuovo contratto di fornitura; b) il cambio o la modifica della ragione o della denominazione sociale di Ditta o società commerciali non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di fallimento del Cliente, il rapporto è risolto di pieno di diritto dal momento della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, il Curatore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura, in caso di sospensione della fornitura per morosità, il Venditore richiederà al cliente, prima della riattivazione del servizio, di effettuare il pagamento di tutti gli importi relativi a fatture emesse e già scadute e del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura. Negli altri casi, il Venditore procederà al riavvio della somministrazione solo previo integrale pagamento da parte del Cliente dei danni subiti e del contributo di sospensione e riattivazione. In questi casi il Venditore si riserva altresì il diritto di non riattivare il servizio se non previa prestazione, da parte del Cliente, di apposito deposito cauzionale di importo calcolato sulla base di 4 periodi di consumo massimo.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Le parti individuano, quale foro esclusivamente competente ai fini della risoluzione delle controversie eventualmente sorgenti il foro di Potenza. In particolare il Cliente accetta tale individuazione in considerazione del fatto che, nonostante il disposto dell'art.1469 bis, co.3, n°19, C.C., la sede giudiziaria di Potenza non comporta, in caso di controversia, alcun aggravio sensibile della propria posizione.

ART. 11 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALE

In ottemperanza al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 in materia di protezione dei dati personali, il Cliente, presa visione dell'informativa allegata, esprime il consenso al trattamento e comunicazione dei dati comuni nei limiti e per le finalità necessarie all'esplicitamento dei termini del contratto.

ART. 12 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E PATTO DI PREFERENZA

Il presente contratto ha durata di anni 1 (UNO), ed è tacitamente rinnovabile per una pari durata, e così di volta in volta, salvo che non intervenga recesso. In conformità a quanto disposto nella Deliberazione AEEG 144/07, il recesso presentato al fine di cambiare Venditore, sia nel primo periodo triennale di efficacia del

contratto, sia nella vigenza dei successivi rinnovi, dovrà essere esercitato, e mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, verificandone la data di effettiva ricezione, secondo i seguenti termini di preavviso:

a) almeno un mese prima per i clienti finali domestici;

b) almeno tre mesi prima per i clienti finali non domestici con consumo non superiore a 200.000 mc/anno;

c) almeno sei mesi prima della prevista scadenza contrattuale e non avrà comunque effetto prima del momento della scadenza stessa per i clienti finali diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b).

La comunicazione di recesso per cambio Venditore dovrà essere inoltrata attraverso il fornitore subentrante scelto dal Cliente una volta trascorsi i tempi previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento dall'articolo 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'articolo 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, specificandolo in calce al modulo predisposto per la richiesta, pena la decadenza della stessa. La violazione dell'impegno di cui al presente articolo lascia inalterato il diritto del Venditore di pretendere l'esecuzione dell'obbligo contrattuale. Il Venditore gode altresì del diritto di recesso unilaterale e insindacabile dal presente contratto di somministrazione, che potrà essere esercitato in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 6 mesi, da manifestarsi in forma scritta in modo da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente finale. Sia nel caso di recesso manifestato da parte del cliente finale al fine di cambiare Venditore che da parte dell'esercente, il preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. Nel caso diverso in cui il diritto di recesso dal presente contratto sia manifestato dal Cliente senza il fine di cambiare esercente, il termine di preavviso nei confronti del Venditore è pari a un mese decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'esercente ed è esercitabile in qualsiasi momento, mediante richiesta scritta inoltrata direttamente dal Cliente al proprio Venditore.

ART. 13 - PREZZO

Il prezzo della somministrazione è riferito nella struttura e nelle componenti, non diversamente indicate, all'applicazione dei provvedimenti degli organi competenti in materia e verrà adeguato periodicamente sempre nel rispetto delle previsioni contenute nei provvedimenti degli stessi.

In occasione dell'adeguamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per tutte le utenze nella titolarità di codesta Amministrazione, il valore di prezzo applicato in bolletta sarà inferiore al valore di prezzo calcolato in base al ribasso aggiudicato nella gara CONSIP vigente. Risulterà inoltre azzerata la componente Quota Fissa di Vendita. Nessuna spesa od onere aggiuntivo o sostitutivo sarà ricadente per effetto delle sopra citate disposizioni, che risulteranno pertanto automaticamente applicate a beneficio del Cliente.

Il prezzo della materia prima gas è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 36,1 MJ/m³; tale prezzo viene adeguato proporzionalmente al Potere Calorifico Superiore del mese di prelievo e al coefficiente di adeguamento C rilevato e garantito dalla società di Distribuzione competente.

In fattura vengono applicate le tariffe di distribuzione su rete locale, trasporto su rete nazionale e aliquota di accisa, IVA e di addizionale regionale, agevolate ove previsto, secondo normativa nazionale e territoriale vigente.

ART. 14 - PRONTO INTERVENTO

L'attività di pronto intervento è svolta dal Distributore che gestisce la rete locale. Il Venditore, con la prima bolletta, provvederà a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità del cliente medesimo. Ogni variazione dei numeri telefonici del Distributore dedicati alle attività di pronto intervento verrà comunicata dal Venditore al Cliente con la prima bolletta successiva. In ogni caso i numeri d'emergenza sono richiedibili in qualsiasi momento presso le sedi del Venditore.

ART. 15 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti del Venditore per il caso in cui l'interruzione dell'erogazione dipenda da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di Distribuzione locale ovvero di Trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al Trasportatore nazionale. In tutti i casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Venditore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.

ART. 16 - INDENNIZZI AUTOMATICI

Il Cliente ha diritto ad ottenere gli indennizzi automatici previsti dalla vigente normativa in caso di mancata rispetto degli standard specifici di qualità commerciale di competenza dell'esercente e di quelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente. Comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a € 30,00 (Euro trenta), da versarsi con le modalità previste nella deliberazione AEEG n. 47/00:

- la violazione delle previsioni circa le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi e circa la violazione dei tempi massimi per la rilevazione intercorrente fra due letture limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili;
- la violazione delle previsioni circa la periodicità delle emissioni delle fatture;
- la violazione del termine minimo stabilito dall'art. 4 del presente contratto nei casi di morosità di pagamento fra la ricezione della data di sollecito e la sospensione della fornitura;
- nel caso di variazione unilaterale di specifiche condizioni contrattuali da parte del Venditore, a meno di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico, qualora al Cliente non sia inviata comunicazione in forma scritta (con preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni) contenente, per ciascuna della modifica proposta, il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta e l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta.

ART. 17 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RECLAMI

Il Cliente potrà inoltrare reclami e ottenere le informazioni necessarie mediante modulo richiedibile all'erogatore in caso di necessità in qualsiasi momento, inoltrato con le modalità e procedure ivi indicate. Il Cliente può inoltrare reclamo con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con l'esercente, che consenta di accertare la data del ricevimento.

ART. 18 - CONFERMA DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI EX LEGGE 30/12/2004 N.311

Il Cliente conferma e sottoscrive di aver ricevuto da Cosvim Energia S.r.l.:

- il modulo da compilare per la comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata (o da attivarsi) la fornitura di gas metano, come previsto dalla Legge 30/12/2004 n. 311;
- per iscritto tutte le indicazioni necessarie al suo inoltrare per fornire comunicazione dei dati catastali in seguito a stipula del contratto per la fornitura del servizio con Cosvim Energia S.r.l.

Il Cliente è consapevole che la legge citata, all'articolo 1 commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene attivata la fornitura e solleva sin d'ora Cosvim Energia S.r.l. da qualsiasi responsabilità inerente la propria mancata comunicazione dei dati richiesti per il fine sopra esposto, ovvero la loro incompleta o erronea dichiarazione o trasmissione.

3 (Responsabilità relativa all'impianto); art. 4 (Fatturazione dei consumi); art. 5 (Garanzie); art. 6 (Misura del gas e relative apparecchiature); art. 7 (Cessazione della fornitura gas); art. 9 (Sospensione, riattivazione del servizio e risoluzione del contratto); art. 10 (Foro Competente); art. 11 (consenso - legge 196/2003); art. 13 (Prezzo); art. 14 (Pronto Intervento); art. 15 (Interruzione del servizio); art. 18 (Conferma di assunzione di responsabilità in relazione alla comunicazione dei dati catastali ex Legge 30/12/2004 n.311).

Data:

Firma del Cliente

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/03 art.13)

COSVIM ENERGIA Srl, con sede in Via del Seminario Maggiore, 117 - 85100 Potenza - P.IVA 01541700769, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), di seguito "Codice della Privacy", con la presente La Informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; gestione della clientela. Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare la finalità sopra indicata. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).

Comunicazione: i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: ufficio Amministrazione; Ufficio Commerciale. I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: Società di informazione sulle imprese (CERVED); Studi commercialisti.

Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è COSVIM ENERGIA Srl (Via del Seminario Maggiore n.117, 85100 Potenza, telefono: 0971-440916). Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy di seguito riportato.

Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) della finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA VIGENTE COPERTURA ASSICURATIVA PER INCIDENTI DA GAS E ALLE MODALITÀ DI DENUNCIA DI EVENTUALE SINISTRO (rif. Delibera AEEG 79/10 e s.m.f.)

COSVIM ENERGIA Srl, ai sensi della sopra citata Delibera, Vi informa che è in vigore una copertura assicurativa per eventuali danni possano conseguire ad incidenti per l'uso del gas.

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas. Ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 79/10 del 25 maggio 2010, il Comitato Italiano Gas (CIG) ha stipulato con INA ASSITALIA S.p.A. un contratto di assicurazione a beneficio di tutti i clienti finali civili del gas.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del contatore. La copertura assicurativa prevede i seguenti importi: per responsabilità civile verso terzi, un massimale di € 11.000.000 per ogni cliente finale e per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose, anche se appartenenti a più persone; per incendio, un capitale di € 154.000, per evento, per immobili o porzione degli stessi di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e € 63.000, per evento, per gli arredi dell'abitazione del cliente finale assicurato; per infortuni, un capitale di € 195.000 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

Per le informazioni in merito alla copertura assicurativa, ci si deve rivolgere allo Sportello del Consumatore dell'Acquirente Unico: numero verde 800-166654 digitando il tasto 6. Oppure si può visitare il sito dell'AEEG www.autorita.energia.it.

In caso di sinistro, l'utente deve comunicare l'evento al CIG, compilando il modulo di denuncia presente sul sito www.cig.it o a mezzo lettera.

SCHEDA 1 - ALLEGATO A DELIBERA N. 126/04 E S.M.I.

In particolare il Cliente dichiara di approvare a norma dell'art. 1341, 2° comma codice civile, le clausole contrattuali contenute nei seguenti articoli: art. 1 (Disciplina delle premesse e avvio della fornitura); art.

COSVIM ENERGIA S.R.L.

- retro foglio non utilizzabile -

Data:

Firma del Cliente

VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE, 117 85100 POTENZA TEL. 0971 440916 FAX 0971 440916

WWW.COSVIMENERGIA.IT C.F. e P.IVA 01541700769 C.C.I.A.A. PZ R.C.A. 116913

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale

Dal 1 gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas sono liberi di scegliere la società di vendita di gas naturale e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di gas naturale precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

- identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
- offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
- specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;
- indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:

- tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
- la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
- le eventuali garanzie che il cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
- tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;
- le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
- i casi in cui la società di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
- come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.

Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli della società di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.

Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):

- entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
- il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di gas, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:

- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas;
- abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- abbia fornito informazioni chiare su:
 - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
 - le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
 - la durata del contratto;
 - come e quando saranno misurati i consumi;
 - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
 - i tempi per l'avvio del servizio;
- abbia consegnato una copia scritta del contratto;

- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall'Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.

Allegato 1
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE
OFFERTE AI CLIENTI IN REGIME DI TUTELA

(DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 64/09)

Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG).

Esso è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciali adottate dall'Autorità.

Ai fini della regolazione del servizio, in base alla Del.64/09, si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:

- a) "punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico": è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: i. il titolare del punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti; ii. il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) "punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico" è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché: i. il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii. il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
 - c) "punto di riconsegna per usi diversi" è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a) e b).
- I punti di riconsegna che alimentano alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari, rientrano nella tipologia di cui alla lettera c).

Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:

- ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui alla lettera a) "punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico";
- ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui alla lettera "punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico" con consumo non superiore a 200.000Smc/anno;
- ciascun punto di riconsegna per cui il cliente finale titolare non abbia mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo ex D.Lgs. 164/00.

L'applicazione del servizio di tutela è transitoria e, salvo nuove disposizioni, prevista fino al 30/09/2009 per i clienti finali con consumo superiore a 200.000Smc/anno ovvero fino al 30/10/2009 per i clienti finali con consumo non superiore a 200.000Smc/anno.

Le condizioni economiche di fornitura che l' esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie, al netto di imposte:

- a) componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (CCI);
- b) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD);
- c) componente relativa al servizio di trasporto; (QTI)
- d) componente relativa al servizio di stoccaggio (QS);
- e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e componenti di compensazione aggiuntive;
- f) componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA).

Le componenti indicate sono aggiornate dall'Autorità con cadenza variabile e pubblicate trimestralmente.

Di seguito i quadri di riferimento trimestrali.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 27 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA


Che il presente provvedimento è esecutivo dal 27 FEB. 2015

Spinoso, li 27 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 27 FEB. 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO RESPONSABILE
FINANZIARIO
Giovanni Robortella

Assunto imp. cont. anno 201	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 201	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 201	n.	cap.	importo €
Assunto imp. cont. anno 201	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 201	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 201	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 201	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 201	n.	cap.	importo €
Liquidazione anno 201	n.	cap.	importo €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella